

## Condizioni generali per l'acquisto di componenti di materiale rotabile (CG-RKomp)

### 1 Campo d'applicazione

- 1.1 Le presenti CG-RKomp disciplinano l'acquisto di
- componenti di interoperabilità (ai sensi della direttiva 2008/57/CE punto 2, capoverso 5 delle STI; (IO),
  - componenti rilevanti per la sicurezza (nello specifico ai sensi della norma DIN 27201-1 e della direttiva 2008/57/CE Allegato VII; (SK),
  - componenti rilevanti per l'esercizio (componenti con effetto sull'affidabilità di veicoli e sottosistemi; (BK)
  - altri componenti (UE).
- 1.2 Le disposizioni evidenziate in grigio nel testo si applicano esclusivamente all'acquisto di componenti di (IO) e (SK).

### 2 Offerta

- 2.1 Non vengono concesse indennità per visite o per l'elaborazione di offerte e progetti.
- 2.2 L'Azienda segnalerà eventuali divergenze tra l'offerta e la richiesta di offerta della FFS SA (di seguito: «FFS»). Non è prevista una tacita accettazione dell'offerta divergente da parte delle FFS.
- 2.3 Qualora la richiesta di offerta non contenga un altro termine, l'Azienda resta vincolata per quattro mesi a partire dalla data dell'offerta.
- 2.4 Se non diversamente specificato nella richiesta di offerta, hanno diritto all'acquisto delle prestazioni le FFS, le società del Gruppo ed eventuali terzi designati dalle FFS alla stipulazione del contratto.

### 3 Esecuzione

- 3.1 Luogo dell'adempimento è l'indirizzo di consegna conformemente all'ordine / contratto.
- 3.2 L'Azienda informa regolarmente le FFS in merito allo stato di avanzamento dei lavori, provvede a tutti i requisiti richiesti ed entro due giorni civili dal loro accertamento informa le FFS di tutte le circostanze che potrebbero mettere a rischio l'adempimento contrattuale. Inoltre, entro scadenza utile l'Azienda comunica per iscritto alle FFS la presenza di informazioni non chiare, errate o mancanti, di contraddizioni o modifiche nel contratto, nei relativi allegati e componenti, in particolare nelle specifiche tecniche delle FFS o nelle disposizioni tecniche, nelle norme di organismi di unificazione e nelle regole delle FFS o della UIC.
- 3.3 L'Azienda provvede a sue spese agli strumenti, agli attrezzi e alle apparecchiature necessari per l'adempimento dei lavori. L'Azienda può intervenire sugli impianti, sui ricambi e sull'infrastruttura IT delle FFS nella misura in cui questo sia stato esplicitamente concordato.
- 3.4 L'Azienda rispetta le specifiche di imballaggio e logistica delle FFS.  
(cfr. <https://company.sbb.ch/it/ffs-come-partner-commerciale/supply-chain-management/fornitori/CG.html>)
- 3.5 L'Azienda documenta le proprie prestazioni nel rispetto delle disposizioni FFS in materia di documentazione e provvede alla gestione delle obsolescenze.  
(cfr. <https://company.sbb.ch/it/ffs-come-partner-commerciale/supply-chain-management/fornitori/CG.html>)
- 3.6 L'Azienda applica una gestione della qualità e dei rischi («QRM») in linea con i requisiti FFS in materia.  
(cfr. <https://company.sbb.ch/it/ffs-come-partner-commerciale/supply-chain-management/fornitori/CG.html>)
- 3.7 L'Allegato QRM non si applica alla fornitura di altri componenti (UE).

3.8 Durante i lavori in edifici o sull'area di proprietà delle FFS, l'Azienda rispetta le prescrizioni aziendali delle FFS, in particolare le disposizioni sulla sicurezza e il regolamento interno. Per lavori negli impianti elettrici, nelle vicinanze dei binari e nelle officine delle FFS seguirà tutte le istruzioni impartite dalle FFS. Si preoccuperà inoltre del rispetto di tali prescrizioni e istruzioni da parte di terzi da essa incaricati.

3.9 Le FFS sono autorizzate a verificare le prestazioni fornite dall'Azienda e dai suoi subappaltatori nell'ambito di un audit.

### 4 Modifiche

4.1 Entrambe le parti possono proporre una modifica delle prestazioni concordate dal punto di vista del metodo di produzione o delle procedure. A tale scopo, l'Azienda presenta alle FFS entro 10 giorni civili un'offerta verificabile, facendo notare per iscritto le conseguenze, in particolare per quanto riguarda le scadenze, la qualità, un'eventuale nuova valutazione e autorizzazione d'esercizio / di messa in servizio, i costi, LCC, RAMS (ai sensi delle norme EN 50126, EN 50128 e EN 50129) o altri punti contrattuali. Devono essere rispettati i requisiti fissati dalle FFS in termini di autorizzazione di processi e prodotti.  
(cfr. <https://company.sbb.ch/it/ffs-come-partner-commerciale/supply-chain-management/fornitori/CG.html>)

4.2 Le modifiche vengono stabilite per iscritto prima dell'esecuzione, nell'ambito di un'aggiunta al contratto sottoscritta da entrambe le parti.

### 5 Pagamento e condizioni finanziarie

- 5.1 I prezzi concordati sono fissi (prezzi forfettari).
- 5.2 I prezzi verranno adeguati al rincaro solo qualora ciò sia previsto nel contratto. In caso di mancati accordi non verrà effettuato alcun adeguamento dei prezzi.
- 5.3 I prezzi concordati compensano tutte le prestazioni e i costi necessari per l'adempimento del contratto.
- 5.4 Le forniture vengono effettuate conformemente agli INCOTERMS 2010 DDP, [luogo di adempimento].
- 5.5 Il corrispettivo è dovuto dopo il positivo ricevimento dei componenti e della fattura compilata secondo le indicazioni delle FFS. I pagamenti esigibili vengono effettuati dalle FFS normalmente entro una scadenza di 30 giorni.

### 6 Diritti su beni immateriali

6.1 I documenti e le informazioni affidati dalle FFS all'Azienda restano di proprietà delle FFS e sono soggetti all'obbligo di riservatezza. L'Azienda dovrà vincolare i terzi da essa incaricati alle medesime condizioni.

6.2 I diritti di protezione relativi a risultati di lavoro eseguiti appositamente per le FFS, compresi tutti i procedimenti e i metodi sviluppati in questo contesto, passano con la consegna alle FFS. L'intera documentazione del software (in particolare il codice d'origine documentato insieme al compendio, il modello dei dati e delle funzioni nonché la descrizione funzionale) e gli altri documenti vanno consegnati alle FFS con la prima fornitura dei componenti corrispondenti.

6.3 I diritti di protezione relativi a risultati di lavori eseguiti non appositamente per le FFS, a prodotti software standard, a idee, procedure e metodi precedenti e alla documentazione restano all'Azienda (fatto salvo il punto 6.4). Le FFS acquisiscono il diritto irrevocabile, non esclusivo, trasmissibile, indeterminato nel tempo e geograficamente, all'uso e allo sfruttamento di tali risultati, nella misura in cui questo sia necessario per l'utilizzo previsto, nella fattispecie per la manutenzione, il trattamento e la sostituzione dei componenti o per l'esercizio, il retro-fitting, il rinnovo, il ripristino e la manutenzione dei veicoli. Il diritto d'uso si estende agli

- impianti di riserva, alle applicazioni per test e a scopi formativi, come pure a lavori di modifica, di completamento o di manutenzione e a forniture di ricambi. Le stesse FFS possono eseguire lavori di modifica, completamento o manutenzione oppure possono farli eseguire a terzi. Esse vincolano al segreto i terzi che vengono incaricati e vietano loro qualsiasi altro tipo di godimento.
- 6.4 I diritti di protezione relativi a risultati di lavori eseguiti insieme dalle FFS e dall'Azienda appartengono congiuntamente alle FFS e all'Azienda o ai terzi da esse coinvolti. Le parti contraenti rinunciano reciprocamente alla riscossione di diritti di licenza e possono trasferire i propri diritti a terzi o concedere diritti di godimento a terzi senza il consenso della controparte.
- 6.5 L'Azienda respinge a proprie spese e a proprio rischio e pericolo le pretese di terzi nei confronti delle FFS o di altri beneficiari delle prestazioni per violazione di diritti di protezione. Le FFS comunicano immediatamente tali pretese all'Azienda, lasciandole la composizione giudiziale o extragiudiziale della controversia. Le FFS forniranno la propria assistenza all'Azienda, ove possibile e ragionevole, e l'Azienda si farà carico delle spese a tale proposito sostenute dalle FFS. L'Azienda si impegna, alla prima richiesta delle FFS, a prendere parte alla controversia secondo le possibilità offerte dal codice di procedura pertinente. L'Azienda si impegna a sostenere tutti i costi (comprese le prestazioni di risarcimento danni) imposti alle FFS o ad altri beneficiari delle prestazioni per la conduzione del processo o per un'eventuale composizione extragiudiziale della controversia. A propria scelta l'Azienda è tuttavia autorizzata a rimuovere la violazione dei diritti di protezione adottando misure che non pregiudichino l'efficienza funzionale delle prestazioni o che siano atte ad acquisire i diritti di protezione necessari.
- 7 Rispetto delle scadenze, mora e penale convenzionale**
- 7.1 Alla mancata osservanza del termine di consegna indicato nell'ordine / nel contratto l'Azienda cade immediatamente in mora.
- 7.2 L'Azienda che cade in mora è tenuta a corrispondere una penale convenzionale qualora non sia in grado di provare che nessuna colpa può esserle imputata. Se non diversamente concordato, dopo un termine d'attesa di tre giorni civili, la penale convenzionale è pari allo 0,5% del valore della fornitura ritardata per ogni giorno di ritardo, comunque a un minimo di CHF 200.-.
- 7.3 Il tetto per le penali convenzionali in caso di mora è al massimo per ogni fornitura il 10% del valore della fornitura ritardata. Il pagamento della penale convenzionale non esonera l'Azienda dagli altri obblighi contrattuali. La sanzione è dovuta anche in caso di autorizzazione senza riserva effettuata dalle FFS in occasione di controlli intermedi o di accettazione senza riserva dei componenti.
- 7.4 In caso di ritardo nella consegna di altri componenti (UE) non si applicano penali convenzionali.
- 7.5 Le FFS sono autorizzate a far valere la penale convenzionale e il risarcimento danni fino al pagamento finale.
- 8 Assicurazioni e garanzia**
- 8.1 L'Azienda assicura alle FFS l'esecuzione o la fornitura a regola d'arte di tutte le prestazioni concordate e la loro conformità alle specifiche pattuite e agli scopi d'utilizzazione noti o riconoscibili dei veicoli, nonché il rispetto dei requisiti in materia di sicurezza dei prodotti e delle ferrovie, la loro conformità all'attuale stato della tecnica riconosciuto, alle disposizioni giuridiche pertinenti e alle norme emanate dalle autorità.
- 8.2 Un difetto è qualsiasi differenza che i componenti presentano rispetto al contratto, a prescindere dalla colpa dell'Azienda.
- 8.3 Si ha un difetto in serie quando gli stessi difetti o difetti simili si verificano ripetutamente su più del 5% degli stessi componenti con uguali specifiche, e comunque minimo su tre (3) componenti uguali. Se dovesse emergere un difetto in serie, le parti si informano subito così che si possa organizzare il richiamo di tutti i veicoli o dei sottosistemi interessati dal difetto in serie e si possano fissare per iscritto i provvedimenti corrispondenti.
- 8.4 In caso di un difetto non rilevato entro un termine adeguato fissato espressamente dalle FFS, le FFS potranno, a scelta:
- richiedere il miglioramento gratuito (o la sostituzione),
  - dedurre dal corrispettivo la somma corrispondente al minor valore della fornitura, oppure
  - recedere dal contratto, nella misura in cui il difetto riscontrato riguarda la sicurezza dei veicoli ferroviari o sembra un difetto grave sotto altri punti di vista.
- 8.5 Se le FFS esigono il miglioramento o la fornitura sostitutiva, l'Azienda rimuove il difetto entro il termine stabilito e si fa carico di tutte le relative spese. Se il difetto può essere eliminato solo mediante una nuova produzione, il diritto al miglioramento comprende anche il diritto alla nuova produzione.
- 8.6 Se il miglioramento non viene effettuato entro i termini o non va a buon fine, le FFS potranno, senza fissare un'ulteriore scadenza, richiedere la documentazione necessaria (in modo particolare il codice d'origine come pure le informazioni e i documenti necessari per la sua elaborazione), purché norme legali o contrattuali non vi si oppongano, e prendere in proprio o incaricare terzi delle necessarie misure a spese e rischio dell'Azienda.
- 8.7 Le FFS possono denunciare per iscritto difetti in qualsiasi momento durante il periodo di validità della garanzia. Questo vale anche per i difetti che erano obiettivamente riconoscibili anche in un momento precedente. Per le unità vale come denuncia dei difetti il rapporto dei guasti o il rapporto diagnostico delle FFS, se l'unità guasta è stata identificata in modo univoco, al più tardi al ricevimento fisico dell'unità guasta presso l'Azienda. Se le FFS denunciano un difetto in serie, la denuncia si estende a tutti i componenti che presentano le stesse specifiche, a prescindere dal rispetto del termine di denuncia per ogni singolo componente. Sono esclusi gli art. 200 e 201 del Codice delle obbligazioni.
- 8.8 Il termine di garanzia per i difetti è di due anni dall'installazione dei componenti nei veicoli, al massimo tre anni dal ricevimento merci conforme al contratto presso le FFS. Per i difetti in serie il termine inizia a partire dal ricevimento merci della prima fornitura ai sensi del contratto e scade al termine di due anni dal ricevimento merci ai sensi del contratto dell'ultima fornitura di componenti aventi stesse specifiche / funzione, al massimo comunque entro cinque anni dal ricevimento merci conforme al contratto della rispettiva fornitura. Eliminati i difetti segnalati, i termini per i componenti riparati iniziano a decorrere da capo, fino a un massimo di cinque anni dopo il primo ricevimento merci ai sensi del contratto. I termini sono garantiti tramite segnalazione scritta dei difetti. È escluso l'art. 210 del Codice delle obbligazioni.
- 9 Responsabilità**
- 9.1 Con riserva delle eccezioni indicate di seguito, l'Azienda risponde di tutti i danni, ivi compresi quelli derivanti
- dal superamento dei termini;
  - da difetti dei componenti (danni conseguenti a vizi); e
  - da altre violazioni contrattuali,
- se non dimostra di non aver colpa.
- 9.2 La responsabilità per danni a cose o patrimoniali dovuti a negligenza lieve è limitata a CHF 10 milioni / CHF 20 milioni. La responsabilità per mancato guadagno è esclusa nel quadro dell'ordinamento giuridico.
- 9.3 Eventuali penali convenzionali saranno aggiunte al risarcimento danni dovuto. A prescindere, anche per le penali

convenzionali vale la limitazione di responsabilità di cui sopra.

## 10 Assicurazione

10.1 L'Azienda garantisce la presenza di un'assicurazione adeguata di responsabilità civile aziendale e professionale per danni alle persone, alle cose e i conseguenti danni patrimoniali valida per la durata del contratto.

10.2 Il massimale è pari almeno a CHF 10 milioni / CHF 20 milioni per ogni evento dannoso e anno.

## 11 Disposizioni in materia di protezione del lavoro, condizioni di lavoro e parità di trattamento

11.1 Per le prestazioni fornite in Svizzera, l'Azienda si impegna a rispettare le disposizioni sulla tutela del lavoro e le condizioni di lavoro sul luogo in cui viene fornita la prestazione nonché a garantire la parità di trattamento tra donna e uomo in ambito salariale. Le condizioni di lavoro applicabili sono la Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero, la Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera oltre ai contratti collettivi di lavoro e i contratti normali di lavoro e, ove manchino, le condizioni di lavoro effettive usuali secondo il luogo e la professione. Per le prestazioni fornite all'estero, l'Azienda si impegna a rispettare gli accordi di base dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). L'Azienda si impegna a trasferire questi requisiti ai terzi da essa eventualmente incaricati.

11.2 In caso di violazione di questi impegni, l'Azienda è tenuta a versare alle FFS una penale convenzionale del 10% del valore di fornitura concordato per tutta la durata del contratto, con un minimo di CHF 3000.– e un massimo di CHF 100 000.– per ogni singolo caso.

## 12 Integrità

12.1 Le parti contraenti adottano misure adeguate allo scopo di garantire la conformità alla legge e ai regolamenti. In particolare si impegnano a rispettare i principi e le regole fissati nel codice di condotta FFS ([www.ffs.ch](http://www.ffs.ch) – [Codice di condotta FFS](#)). Se tali principi e regole sono già espressi in maniera equivalente in un codice di condotta dell'Azienda, è sufficiente attenersi a quest'ultimo.

12.2 Le parti contraenti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per evitare la corruzione affinché non vengano offerti o accettati doni illeciti o altri vantaggi.

12.3 L'Azienda si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per evitare accordi illeciti in relazione alle gare d'appalto a scapito della FFS SA (ad es. accordi su prezzo, suddivisione del mercato, rotazione) e ad astenersi da tali accordi illeciti in relazione alle gare d'appalto.

12.4 In caso di mancato rispetto degli obblighi descritti dal par. 2 e 3, l'Azienda dovrà pagare una pena convenzionale alla FFS SA, pari, per ogni inosservanza, al 15% del corrispettivo concordato nel contratto presumibilmente soggetto a violazione. Inoltre la FFS SA può chiedere il risarcimento dei danni subiti, a meno che l'Azienda non dimostri che non le sia imputabile alcuna colpa.

12.5 L'Azienda trasmette contrattualmente gli obblighi di questa cifra ai terzi da essa coinvolti per l'adempimento al contratto.

12.6 L'Azienda prende inoltre atto che una violazione degli obblighi descritti ai par. 2 e 3 comporta di regola l'esclusione dalla procedura o la revoca dell'aggiudicazione nonché la disdetta anticipata del contratto per motivi gravi da parte della FFS SA.

## 13 Audit

13.1 La FFS SA è autorizzata a verificare, autonomamente o tramite un'azienda di revisione indipendente da essa determinata, il rispetto degli obblighi dell'Azienda in base alla cifra «Integrità» nonché il rispetto di altri obblighi importanti nell'ambito di un audit. In mancanza di motivi fondati, la

FFS SA non può richiedere detto audit più di una volta per anno civile. La FFS SA preannuncia all'Azienda l'esecuzione dell'audit per iscritto, salvo il caso in cui secondo stima della FFS SA sussista un pericolo imminente.

13.2 L'Azienda può richiedere che l'audit venga eseguito da un soggetto terzo indipendente. Anche in questo caso i costi dell'audit vengono sostenuti dall'Azienda, qualora in occasione dell'audit si appuri che l'Azienda abbia violato gli obblighi descritti nella cifra «Integrità» o altri importanti obblighi contrattuali nei confronti della FFS SA.

13.3 Qualora l'audit non venga eseguito dalla FFS SA, nel rapporto di audit alla FFS SA si comunicherà soltanto se l'Azienda stia adempiendo ai propri obblighi contrattuali, a meno che non sussista una violazione. In tal caso, la FFS SA avrà ampio diritto d'esame delle informazioni rilevanti per la violazione.

13.4 L'Azienda trasmette contrattualmente gli obblighi di questa cifra ai terzi da essa coinvolti per l'adempimento al contratto.

## 14. Riservatezza

14.1 Le parti trattano con riservatezza per tutta la durata contrattuale e per i cinque (5) anni successivi alla fine del contratto tutte le informazioni e i dati derivanti dal presente contratto, che non siano note né di pubblico dominio, anche qualora tali informazioni non siano contrassegnate come riservate. Restano salvi gli obblighi di informazione previsti per legge e l'utilizzo di informazioni riservate da parte delle FFS e delle società del Gruppo ai fini dell'utilizzo delle prestazioni ai sensi delle disposizioni, nella fattispecie per quanto concerne la manutenzione, il trattamento e la sostituzione dei componenti o per l'esercizio, il retrofitting, il rinnovo, il ripristino e la manutenzione dei veicoli.

14.2 Se una delle parti viola l'obbligo di riservatezza, essa è tenuta a pagare all'altra parte una penale convenzionale, qualora non sia in grado di provare che nessuna colpa può esserle imputata. Tale penale ammonta al 10% del valore di fornitura concordato per tutta la durata del contratto, con un massimo di CHF 100 000.– per ogni singolo caso. Il pagamento della penale convenzionale non dispensa dall'obbligo di riservatezza; la penale convenzionale viene tuttavia aggiunta al risarcimento danni dovuto.

14.3 L'Azienda potrà fare riferimento alle relazioni commerciali in essere con le FFS solo dopo averne ottenuto il consenso scritto.

## 15 Protezione dei dati

15.1 Le parti s'impegnano a rispettare le disposizioni della legislazione svizzera sulla protezione dei dati.

15.2 I dati personali possono essere trattati solo per la finalità del contratto e nella misura necessaria per l'adempimento e l'esecuzione dello stesso.

15.3 FFS SA rimane l'esclusiva titolare dei propri dati personali, forniti da FFS SA stessa o per conto di FFS SA in relazione al presente contratto.

15.4 Senza il consenso scritto di FFS SA, l'azienda non può comunicare i dati personali di FFS SA a terzi.

15.5 L'azienda s'impegna ad adottare tutte le misure e tutti i provvedimenti tecnici e organizzativi (in particolare nei confronti dei collaboratori) ragionevoli dal punto di vista economico e adeguati e ad attuarli in modo continuo, al fine di tutelare i dati (personali) e di proteggerli dal trattamento non autorizzato o illecito e dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento accidentali.

15.6 Su richiesta di FFS SA, in particolare in caso di trasmissione dei dati personali al di fuori della Svizzera o di applicabilità del Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati (RGPD UE), il trattamento dei dati personali è eseguito da parte dell'azienda sulla base di un accordo supplementare sulla protezione dei dati.

**16 Divieto di cessione e di costituzione in pegno**

Le pretese spettanti all'Azienda non possono essere cedute né costituite in pegno senza il consenso scritto della FFS SA.

**17 Nessuna rinuncia**

L'attesa o il rinvio della rivendicazione di diritti ovvero il mancato esercizio o l'esercizio solo parziale dei diritti di una parte non comportano la rinuncia a questi diritti o a diritti futuri. Per essere valida, la rinuncia deve essere dichiarata per iscritto dalla parte che rinuncia.

**18 Diritto applicabile e foro competente**

- 18.1 Al contratto è applicabile esclusivamente il diritto svizzero. Le disposizioni della Convenzione di Vienna (Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci stipulata a Vienna l'11 aprile 1980, CISG) non sono applicabili.
- 18.2 In caso di controversie derivanti o connesse con il contratto sono competenti esclusivamente i Tribunali di **Berna**.